



*Prefettura di Trapani*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
Area II Servizio Elettorale

Fasc. 3355/2025

Trapani, data protocollo

**AL SIG. DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
TRAPANI**

e, p.c.

**AI SIGG. SINDACI DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI**

**OGGETTO: Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.** Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale. Voto domiciliare.

In occasione dell'approssimarsi delle consultazioni referendarie di cui all'oggetto che si svolgeranno nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha comunicato alcuni adempimenti correlati all'organizzazione e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione ed altri riguardanti le speciali procedure con le quali alcuni elettori, previa esibizione della tessera elettorale personale, possono essere ammessi al voto, non presso l'ufficio di sezione nelle cui liste sono iscritti, bensì in un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale o "volante") nell'ambito dello stesso comune d'iscrizione elettorale o di altro comune.

**A) Degenti in ospedali e case di cura**

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali di un qualunque comune del territorio nazionale.

L'ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.**

Il sindaco dell'anzidetto comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione;



*Prefettura di Trapani*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
Area II Servizio Elettorale

- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma o altro mezzo equivalente, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
- a trasmettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco, distinto tra uomini e donne, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:

- 1) sezioni ospedaliere, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) seggi speciali, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16.00 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento ed i rappresentanti dei promotori dei referendum, se designati presso la sezione - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte (da allegare alla lista sezionale).

L'art. 9, comma 9, della legge n. 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

**B) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità**



*Prefettura di Trapani*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
Area II Servizio Elettorale

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani

e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori, di un qualsiasi comune del territorio nazionale.

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957.

**C) Ammessi al voto domiciliare**

In relazione all'esercizio del voto a domicilio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge n. 49/2009, si prega di volere impartire opportune disposizioni ai competenti uffici sanitari al fine del tempestivo rilascio delle certificazioni mediche richieste dagli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" o "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione", votano per le consultazioni referendarie in qualsiasi comune del territorio nazionale.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Elettorale Provinciale  
Viceprefetto Vicario  
(*Baratta*)

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e smi

GS